PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 8 - numero 1606 di mercoledì 06 dicembre 2006

Infortunio sul lavoro in piscina

Un incidente, raro ma significativo, causato dalla mancanza di una efficace procedura di soccorso: quando non c'è nessuno per salvare il soccorritore...

Pubblicità

Un incidente raro ma significativo, accaduto in una piscina di un centro sportivo a Roma, mostra come una corretta analisi dei rischi deve sempre prendere in considerazione tutti i rischi che si possono verificare nel luogo di lavoro.

Nello specifico, si è trattato della mancanza di applicazione di una efficace procedura di soccorso proprio per l'assistenza a chi era deputato a soccorrere i bagnanti.

Il malore di un bagnino (o di un altro operatore addetto al soccorso) non è infatti un'evenienza tanto remota...

Questi i fatti come sono stati esposti in messaggio pubblicato sul sito Professione Acqua.

Mio figlio è assistente bagnante e istruttore di nuoto. Lavora in questo centro sportivo dotato di una piscina di dimensioni 25x12 metri.
Durante una lezione (quel giorno mio figlio era in funzione di istruttore), due corsie della piscina furono riservate a bagnanti per il nuoto libero, le altre furono occupate per le lezioni di nuoto di 3 gruppi con un istruttore per ciascun gruppo.
Mio figlio ha avuto un malore in acqua ed è andato sotto anche se è accaduto dove l'acqua era alta solo 80 cm. Il fatto è stato sottovalutato dagli altri due istruttori presenti, anche perché impegnati nei loro compiti e, non avendo la Direzione dell'impianto provveduto al servizio di assistenza bagnanti, nessuno è intervenuto in maniera tempestiva.
Mio figlio è rimasto in acqua per parecchi minuti e ciò gli ha causato un coma di tre giorni e un ricovero in terapia intensiva per 15 giorni con una polmonite bilaterale chimica da aggressione da cloro.

Il quesito che Le pongo è questo. La Direzione del centro sportivo ha, secondo Lei, delle responsabilità ? Chi deve tutelare la sicurezza degli istruttori durante le lezioni visto che l'art. 14 D.M. del 18.03.1996 afferma che durante l'addestramento questo compito può essere svolto dall'istruttore?

Ed ecco una sintesi della risposta del legale del sito.

(...) visto l'art. 14, ultimo comma, del D.M. 18.3.1996, l'istruttore di nuoto può svolgere funzioni di assistente ai bagnanti (se dotato della relativa abilitazione rilasciata dalla FIN) soltanto per la tutela dei nuotatori che si dedicano all'allenamento nel corso presieduto dal medesimo istruttore.
Ciò posto, considerato che due corsie della vasca erano utilizzate per il nuoto libero, il gestore dell'impianto avrebbe dovuto impiegare un assistente anche per tali bagnanti.
Del resto, la Corte di Cassazione (Cass. Pen. n. 27396 del 22 luglio 2005) ha riconosciuto la responsabilità del gestore della piscina per l'annegamento di una persona che svolgeva esercizi di apnea in piscina, decidendo un caso analogo a quello da Lei descritto (...).

In particolare, la Suprema Corte ha messo in evidenza che il Gestore dell'Impianto è titolare di una posizione di garanzia (...) la Società sportiva, e quindi colui che la conduce e ne è responsabile è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti mediante l'idonea organizzazione dell'attività, vigilando sul rispetto delle regole interne e di quelle emanate dalla Federazione Italiana Nuoto, le quali hanno valore di norme di comune prudenza, al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturato alla normale pratica sportiva".

(...) la carenza da parte del gestore dell'impianto è abbastanza evidente e non si può negare il fatto che la presenza di un ulteriore assistente ai bagnanti oltre ai tre istruttori avrebbe potuto garantire un più rapido soccorso di Suo figlio.

Avv. Lorenzo Bolognini

Il parere legale completo è visibile su Professione Acqua.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.